SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1476-A)

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE MURMURA)

Comunicata alla Presidenza il 12 giugno 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 186, concernente modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme sullo svolgimento delle elezioni alla Camera dei deputati

---

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 giugno 1981
(V. *Stampato n.* **2587**)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro dell'Interno

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 5 giugno 1981

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente provvedimento si tende a convertire in legge il decreto-legge 8 maggio 1981, n. 186, con il quale viene reso possibile l'esercizio del diritto di voto agli appartenenti alla polizia di Stato anche nel comune ove prestino servizio, qualora sia diverso da quello di residenza. Come noto, la legge elettorale riserva questa facoltà solo ai militari e, a seguito dell'avvenuta smilitarizzazione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, gli appartenenti alla polizia di Stato non avrebbero potuto fruire, in quanto civili, dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, numero 361. La Commissione ha condiviso la opportunità della modifica introdotta dal decreto-legge, apportando peraltro alcune integrazioni formali, o meramente conseguenziali, come allorquando si prevede la iscrizione dei votanti non residenti negli elenchi tenuti dal presidente di seggio, di cui al quarto comma del citato articolo 49. Così modificato, il testo del provvedimento è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

MURMURA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Conversione in legge del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 186, concernente modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme sullo svolgimento delle elezioni alla Camera dei deputati

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 8 maggio 1981, n. 186, concernente modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme sullo svolgimento delle elezioni alla Camera dei deputati.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 186, concernente modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme sullo svolgimento delle elezioni alla Camera dei deputati.

Articolo unico.

Il decreto-legge 8 maggio 1981, n. 186, concernente modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme sullo svolgimento delle elezioni alla Camera dei deputati, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel primo comma, dopo le parole: " corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato ", sono aggiunte le seguenti: " nonchè gli appartenenti alla polizia di Stato "; nel terzo comma, le parole: " ai militari ", sono sostituite con le seguenti: " ad essi "; nel quarto comma, le parole: " L'iscrizione dei militari ", sono sostituite con le seguenti: " La loro iscrizione " ».

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 8 maggio 1981, n. 186, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 127 dell'11 maggio 1981.*

Modificazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme sullo svolgimento delle elezioni alla Camera dei deputati

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di procedere alla integrazione dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che reca norme sullo svolgimento delle elezioni alla Camera dei deputati, al fine di consentire, anche dopo la smilitarizzazione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, prevista dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, agli appartenenti al disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di esprimere il proprio voto nel comune in cui si trovano per ragioni di servizio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

All'articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo le parole « Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato » sono aggiunte le parole « nonchè alle Forze di polizia ».

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

Modificazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme sullo svolgimento delle elezioni alla Camera dei deputati

Art. 1.

All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel primo comma, dopo le parole: « corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato », sono aggiunte le seguenti: « nonchè gli appartenenti alla polizia di Stato »; nel terzo comma, le parole: « ai militari », sono sostituite con le seguenti: « ad essi »; nel quarto comma, le parole: « L'iscrizione dei militari », sono sostituite con le seguenti: « La loro iscrizione ».

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1981.

PERTINI

FORLANI — ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)